



Meeting SUAP-SUE-Enti terzi del 4 giugno 2019

Risposte ai quesiti posti alla relatrice esperta di semplificazione*

Procedimento "Comunicazione"

1. **D: Considerato che con la Comunicazione il titolare, nel caso di subingresso, rilascia anche dichiarazioni sul possesso dei requisiti, sia morali che professionali, quali tempistiche sono riconosciute ai fini della verifica di tali dichiarazioni?**

R: Le tempistiche per i controlli, qualora non espressamente previste (come nel caso della SCIA), devono tener conto dei termini del procedimento principale normativamente stabiliti. L'autorità competente ai controlli delle dichiarazioni ha un margine di discrezionalità (che può essere di circa 5 gg, a meno che si tratta di controlli più complicati) ma deve tener conto del termine finale del procedimento entro cui questi controlli devono essere fatti.

2. **D: È possibile chiedere la regolarizzazione di una "Comunicazione"?**

R: Sì. Dovrebbe esserlo sempre anche in analogia di quanto previsto per le istanze e dichiarazioni/segnalazioni ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. b, l. n. 241 del 1990.

3. **D: Quali provvedimenti si possono adottare in caso di carenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività oggetto di Comunicazione?**

R: Nel silenzio della legge, il responsabile del procedimento potrebbe decidere di applicare per analogia l'art. 19, c. 3, l. n. 241 del 1990. La comunicazione resta sempre un regime amministrativo più semplificato rispetto alla SCIA, per la quale i controlli sono obbligatori, a differenza della comunicazione dove sono meno stringenti.

Regolarizzazione "SCIA"

4. **D: L'art. 19 L. 241/90 non prevede espressamente la fase di regolarizzazione e/o integrazione documentale in caso di SCIA irregolare o incompleta.**

E' giuridicamente possibile avviare il procedimento di regolarizzazione ai sensi del DPR 330/92 e dello stesso art. 6 L. 241/90 concedendo un breve termine (da 5 a max 10 gg), oppure questa fase rientra già in una prima richiesta di conformazione dell'attività?

Nel caso di risposta positiva al precedente quesito, ossia attivazione di richiesta di regolarizzazione/completamento della SCIA:

- a) i termini procedurali di 60/30 giorni possono decorrere dalla data in cui l'interessato completa e regolarizza l'istanza?**



Sì. L'autorità procedente può decidere se la regolarizzazione sia una fase propedeutica e al di fuori del procedimento ovvero una fase in esso compresa. In questo caso, i termini a disposizione per le amministrazioni competenti sono ridotti. Far rientrare la fase di regolarizzazione della SCIA all'interno dei termini del procedimento, oltre ad essere coerente alla legge, è una scelta utile che consente di non allungare immotivatamente i termini del procedimento.

- b) Nel caso in cui il dichiarante non provveda nel breve termine assegnato dal SUAP è **possibile considerare la SCIA irricevibile e inidonea a produrre effetti giuridici con chiusura del procedimento, oppure la mancata regolarizzazione comporta necessariamente il formale avvio del procedimento di conformazione previsto dal comma 3 dell'art. 19 L. 241/90?**

R: Se la SCIA può essere conformata, tanto vale procedere all'avvio del procedimento di conformazione. Se non ci sono le condizioni per la conformazione, il procedimento si chiuderà con un atto di rigetto.

5. **D: L'interruzione dei termini, di cui all'art.19 c. 3 L.241/1990, è da riferire solo all'atto motivato che sospende l'attività o si applica anche a tutte le normali richieste di conformazione?**

R: In realtà, l'art. 19, c. 3 si riferisce ad una sospensione non ad una interruzione. E' necessario che la richiesta di conformazione sia adottata con atto motivato per produrre la sospensione dell'attività.

6. **D: I termini del procedimento, dopo la conformazione, possono ricominciare a decorrere da zero oppure riprendono dall'interruzione?**

R: Come precisato si tratta di una sospensione, per cui i termini del procedimento riprendono a decorrere.

Allegati "SCIA"

7. **D:** Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Dpr 160/2010 la pratica che viene presentata al SUAP, può essere solo telematica; nel relativo Allegato tecnico, art. 5 c. 1 viene inoltre indicato che la pratica può contenere eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per alcuni adempimenti, es. copia autentica dell'atto, sottoscritti digitalmente. **L'attuale piattaforma telematica impresainungiorno consente tuttavia l'inserimento di alcuni allegati liberi non firmati digitalmente. Anche per questi si ritiene obbligatoria la firma digitale?**

R: Credo di no ma forse sarebbe utile richiedere chiarimenti ad Unioncamere.

8. **D:** La modulistica unificata per la presentazione delle SCIA prevede una serie di allegati tra i quali non figura il documento planimetria, essenziale per l'ATS ai fini della valutazione dei rischi; è lecito richiederlo all'impresa se il documento non è presente nemmeno nel fascicolo informatico d'impresa? Si precisa che in carenza di documentazione, essenziale ai fini della categorizzazione dei rischi, L'ATS dovrebbe programmare dei controlli sul posto che magari non si renderebbero necessari in presenza di tutti gli elementi di valutazione. In questo caso la richiesta di un documento potrebbe "semplificare" gli impegni sia per l'ATS, sia per le imprese, che non dovrebbero subire un controllo ispettivo aggiuntivo.

R: Se il documento planimetria è essenziale e normativamente previsto, ed inoltre, semplifica i controlli, è necessario richiederlo.

9. **D:** Ai sensi della D.Lgs. 222/2016 TABELLA A - sez.1 punto 2.3: "Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare" e 2.4 "Commercio sua area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare", per l'avvio dell'attività sono previste autorizzazione + SCIA per la notifica sanitaria nel luogo dove è effettuata la vendita. Nel caso di subingresso è prevista la SCIA UNICA (Comunicazione per Subingresso e SCIA per Notifica Sanitaria). In merito ai suddetti casi, **è possibile considerare ancora valido quanto stabilito dalla D.G. Sanità di Regione Lombardia con Circolare n. 27626 del 22/09/2011 che riteneva assolto l'obbligo della notifica sanitaria mediante la presentazione di SCIA al SUAP del Comune in cui ha sede legale l'attività, anche se diverso da quello, o da quelli, che hanno concesso l'autorizzazione?** Nella circolare veniva ulteriormente ribadito che "La SCIA va presentata una volta sola e non deve essere presentata una SCIA per ogni Comune di esercizio dell'attività".



R: *Condivido la lettura data dalla circolare citata. Credo comunque che dipenda anche dal tipo di attività, p. es. nel caso dell'apertura di un'attività in una sede diversa dalla sede legale, che preveda l'istallazione di un magazzino per il deposito di materiali infiammabili.*

Conferenze dei servizi

10. **D:** Ai sensi dell'art.8 comma 1 del Dpr 160/2010, il responsabile Suap è tenuto alla convocazione della Conferenza dei Servizi in seduta pubblica su richiesta dell'utente, e a fornire chiarimenti sul rispetto delle normative tecniche e localizzazione degli impianti che comportino variazioni agli strumenti urbanistici. Il Comune rimane autorità competente per l'endoprocedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ciò significa che gli stessi Enti sono chiamati ad esprimersi prima dal Comune per la VAS e poi dal SUAP per la variante e significa duplicare i pareri degli enti. **È possibile per la Giunta comunale individuare, per la verifica di assoggettabilità alla VAS, autorità procedente il Responsabile del Suap?**

R: *Sì, ciò risponderebbe ad un'esigenza di semplificazione.*

11. **D:** Ai sensi dell'art.9 comma 1 del Dpr 160/2010 il responsabile del Suap è tenuto a dare notizia sul portale del Comune in merito alle richieste di chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e localizzazione degli impianti che comportino variazioni agli strumenti urbanistici. L'evidenza pubblica sul portale comunale è richiesta anche per gli atti relativi al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art.13 comma 4 della L.R 12/2005, che cita espressamente per la suddetta tipologia di atti, ulteriori forme di pubblicità: Bollettino ufficiale dell'ente regionale e almeno un quotidiano o periodico diffuso a livello locale.

Sono previste forme di pubblicità per le Conferenze dei Servizi indette per SCIA uniche o SCIA complesse?

R: *In presenza di una SCIA con procedimento autorizzatorio, si applica l'art. 19-bis, c. 3, l. n. 241 del 1990, per cui la SCIA è sempre "condizionata". La legge prevede la pubblicazione degli esiti della conferenza di servizi non dei lavori.*



Chiusura dei procedimenti

12. D: Sarebbe corretto prevedere una scrivania telematica che chiuda a sistema le pratiche alla scadenza dei termini del procedimento se gli enti competenti, a cui la pratica è stata inoltrata, non hanno fornito alcuna risposta? Pertanto dovrebbero essere chiuse le Comunicazioni dopo 30 giorni, le SCIA dopo 60 giorni (30 se edilizie) e le attività sottoposte a silenzio assenso alle rispettive scadenze (es: attività in deroga e che non prevedono un atto espresso o il Permesso di Costruire senza rilevanza ambientale).

R: La scrivania telematica ratifica una decisione adottata dal responsabile del procedimento in applicazione della regola del silenzio assenso.

13. D: In base all'esperienza corrente vi sono casi in cui troviamo AUA aperte da più di 500 giorni. **E' possibile dare un indirizzo per un congruo termine che, pur nella complessità del procedimento, non faccia sfiorare di troppo la scadenza?**

R: La PA competente può sempre adottare atti di indirizzo. A livello centrale, tali atti devono essere condivisi dalle amministrazioni competenti. Tutte le volte che per il rilascio dell'AUA è indetta o convocata una conferenza di servizi, la garanzia della chiusura certa del procedimento è garantita dall'applicazione della regola del silenzio assenso. Al di fuori della conferenza, il responsabile del procedimento, può sempre applicare l'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 nel caso di inerzia di un'amministrazione competente.

Attività non ricomprese nella Tabella A:

14. D: È corretto, ai sensi del combinato disposto art. 2 Dpr 160/2010 e Decreto legislativo 59/2010, per un SUAP, pretendere che tutte le attività vengano segnalate/comunicate e quindi, ad esempio quelle artigianali con meno di tre addetti, quelle non inquinanti e quelle esercitate presso i committenti?

R: L'obbligo di segnalazione o di comunicazione deve essere normativamente previsto.

Utilizzo della procura – verifiche di competenza della CCIAA

15. D: La Camera di Commercio è Ente competente alla verifica dei requisiti morali e professionali, autodichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o, più di recente, SCIA UNICA e COMUNICAZIONE, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis L. 241/1990, relativamente alle denunce di attività di autoriparazione, pulizia, facchinaggio e commercio all'ingrosso.

Trattandosi di dichiarazioni sostitutive il Registro delle imprese ha sempre richiesto che la dichiarazione (es. SCIA) sia sottoscritta unicamente dall'interessato dichiarante e non da una terza persona in qualità di rappresentante o procuratore dell'obbligato, ciò in base al disposto degli artt. 46 e 47, 1° comma, del D.P.R. n. 445/2000 e alle conseguenze penali



previste nel caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere. Naturalmente la sottoscrizione viene resa di norma con firma digitale del titolare/legale rappresentante e, nel caso di responsabile tecnico diverso dal legale rappresentante, la dichiarazione di possesso dei requisiti professionali viene sottoscritta con la sua firma digitale o con firma autografa e documento d'identità del responsabile tecnico.

Ora, a seguito dell'adozione della modulistica unificata (C.U. del 6/7/2017) ci troviamo a lavorare con i SUAP che utilizzano la piattaforma impresainungiorno.it ove è previsto l'utilizzo di una procura speciale che consente a chiunque, in possesso di firma digitale, di inviare una pratica al SUAP.

Trattandosi di pratiche che contengono dichiarazioni di possesso di requisiti per conto di terzi che non sottoscrivono digitalmente alcun documento, siamo a chiedere se **si ritiene la procura adottata da I1G rispondente all'attuale normativa, oppure se sia invece conforme alla legge la richiesta della firma di ciascun soggetto obbligato, quale responsabile diretto per gli stati, fatti e qualità propri, anche personali come l'insussistenza di reati o condanne penali.**

R: Per l'attestazione di stati, fatti e qualità propri di tipo personale, in considerazione della necessità che sia sottoscritta dal diretto interessato, mi chiedo se non sia possibile allegare alla pratica l'autocertificazione del privato per questi aspetti.

* *Dott.sa Isabella Salza*

invitata nel ruolo di collaboratrice del Dipartimento di Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

HELP DESK

Per supporto e informazioni alle amministrazioni in materia di conferenza di servizi, SCIA, concentrazione dei regimi e modulistica unificata, presso il Dipartimento di Funzione Pubblica, è attivo l'help-desk dal lun. al ven. dalle 9.30 alle 16.30 e risponde al numero 06.68997160 (indirizzo mail: ufficiosemplificazione@governo.it)